



Comune di Monastero Bormida

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.26

OGGETTO:

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/2019)

L'anno duemilaventidue addì undici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, convocati i componenti dell Giunta comunale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLARETO LUIGI - Sindaco	Sì
2. VISCONTI LUCA - Vice Sindaco	Sì
3. STANGA SECONDO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario comunale Dott.ssa BUE CARLA CATERINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. GALLARETO LUIGI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;^{[1][2]}
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Rilevato invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l'art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l'opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, inoltre, che qualora l'ente eserciti la facoltà di cui all'art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che *“Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”*;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall'art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto, in ogni caso, che l'ente, ai sensi dell'art. 232, c. 2, TUEL, deve allegare al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: *“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.”*

Rilevato inoltre che il suddetto decreto dispone: *“Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”*

Preso atto, inoltre, di quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021:

“A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà”.

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.M. 10 novembre 2020 ad oggetto: *“Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale”*;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) di prendere atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, c. 3, TUEL, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
- 3) di dare atto, in ogni caso, che l'ente allegnerà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
 - a tutti i responsabili di servizio;
 - all'organo di revisione economico-finanziaria.
 - alla BDAP;
- 5) di dare atto che, secondo quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021: *“A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà”.*

Infine, la Giunta Comunale, con separata votazione espressa

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Dott. Gallareto Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bue Carla Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Monastero Bormida, lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bue Carla Caterina

PARERI

- Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Monastero Bormida, lì

Il Responsabile del Servizio

- Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Monastero Bormida, lì

Il Responsabile del Servizio

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA' ED ESECUTIVITA'

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Monastero Bormida, lì

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Bue Carla Caterina